

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2050

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto  
nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

*Presentato il 17 settembre 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), costituito nel 1955 e riconosciuto quale ente di diritto pubblico con legge 30 luglio 1959, n. 616, è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che se ne avvale per una vasta gamma di ricerche, indagini e rilevazioni e per una assidua opera di consulenza.

L'importanza dei compiti affidati all'ISCO nel campo della diagnosi economica e della previsione a breve è nota, ed è andata crescendo nel tempo; e l'Isti-

tuto ha saputo costantemente corrispondere con risultati altamente positivi e di grande utilità a fini sia conoscitivi che di migliore gestione della politica economica. Nel contempo l'ISCO si è andato affermando anche sul piano internazionale ed è chiamato con sempre maggiore frequenza a rappresentare il nostro paese in gruppi di lavoro e consessi quali le Comunità europee e l'OCSE.

A fronte dei molteplici impegni che incombono all'ente, chiamato a rispondere alla crescente domanda pubblica di informazioni, analisi e previsioni necessa-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rie per il governo della congiuntura e per la politica economica, l'ISCO si trova tuttavia a dover operare in un quadro di gravi difficoltà finanziarie, che si riflettono sia nelle sensibili carenze di personale (le dotazioni organiche sono coperte attualmente per meno dei due terzi) sia nell'inadeguatezza delle attrezzature tecniche occorrenti per le elaborazioni e studi richiesti dall'amministrazione pubblica e dalle organizzazioni internazionali, per la conduzione delle numerose inchieste congiunturali e per le molte pubblicazioni specializzate che vengono correntemente predisposte.

Nonostante lo sforzo per contenere le spese implicito in siffatta condizione, non ulteriormente peraltro protraibile, la situazione finanziaria dell'ISCO si è andata infatti sensibilmente deteriorando nel corso degli ultimi anni, facendosi ormai del tutto insostenibile. E basti ricordare che mentre per consentire lo svolgimento dei suoi compiti, l'Istituto fruisce fin dal 1959 di un contributo ordinario dello Stato, periodicamente rivalutato nel corso degli anni fino ad essere portato a lire 2.000 milioni nell'anno 1979, da tale data in poi, pur in presenza di un tasso di inflazione che ha portato il livello generale dei prezzi a più che raddoppiare nell'arco di un quinquennio, detto contributo non è più variato. Nel contempo è stato necessario affrontare l'onere di due successivi contratti di lavoro, la ristrutturazione del centro elaborazione dati per non essere irrimediabilmente superati dal progresso tecnologico nel campo dell'informatica, l'aumento di tutte le spese generali. Il contributo ordinario dello Stato copre ormai meno del 60 per cento delle spese per il personale, malgrado il già ricordato sottodimensionamento degli organici. Eroso

l'avanzo di amministrazione faticosamente costituito in passato e destinato all'acquisto (ancora una volta rinviato) di attrezzature tecniche; coperto, pur se non integralmente, lo squilibrio dell'esercizio 1983 grazie a un contributo straordinario *una tantum* di 1.000 milioni concesso con legge 31 gennaio 1984, n. 9, l'ISCO si trova a dover fronteggiare un disavanzo di oltre due miliardi di lire per il corrente esercizio 1984 senza alcuna prospettiva che tale situazione di accentuato squilibrio abbia a correggersi negli anni a venire.

In tale previsione, anziché ripercorrere per l'esercizio 1984 la via dell'erogazione straordinaria, destinata fatalmente a tramutarsi in ricorrente, appare necessario, oltretutto opportuno, provvedere ad elevare in misura congrua il contributo ordinario concesso all'ISCO, passando, così come altre volte suggerito da parte delle stesse Commissioni parlamentari, ad una più adeguata e flessibile disciplina della provvista dei mezzi finanziari dell'Istituto. Ciò potrà consentire all'ISCO non soltanto di mantenere una equilibrata gestione finanziaria, ma di poter programmare, nella previsione di mezzi finanziari sicuri, la propria attività e l'acquisizione dei mezzi tecnici in un'ottica di meno breve periodo realizzando quel graduale aumento delle risorse umane e quel potenziamento delle strutture tecniche reso improrogabile dagli accresciuti e vieppiù impegnativi compiti affidatigli.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che prevede, a decorrere dal corrente esercizio 1984, la concessione all'ISCO, per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, di un aumento di lire 2.000 milioni nel contributo annuo a carico dell'erario.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

## ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.